

Contributo unificato e falsa attestazione del reddito: niente reato sotto la soglia di punibilità

Il risparmio di 43 euro sul contributo unificato ottenuto a seguito della falsa attestazione comporta solo una sanzione amministrativa (Cass. penale n. 40872/2024)

Il risparmio di 43 euro sul contributo unificato, ottenuto a seguito di una falsa attestazione dei propri redditi, non integra il reato se non viene superata la soglia di punibilità, comportando solo una sanzione amministrativa. Inoltre, la condotta di indebita percezione a danno dello Stato assorbe quella di falso ideologico.

Questo è quanto emerge dalla **sentenza 7 novembre 2024, n. 40872 (testo in calce)** della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un uomo essere ritenuto responsabile del delitto di cui all'[art. 483](#), in relazione agli [artt. 75 e 76 DPR n. 445 del 2000](#) in quanto, al fine di ottenere la riduzione del contributo unificato previsto per le controversie di lavoro, indicava nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, un reddito per l'anno di imposta inferiore ad euro 34.585,23.

Con ricorso per Cassazione l'uomo lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli [artt. 316-ter](#) e 483 c.p., evidenziando che la decisione impugnata aveva erroneamente qualificato la sua condotta che doveva essere ascritta a quella prevista dall'art. 316-ter c.p. Che assorbe il delitto di cui all'art. 483 c.p.

I giudici della Suprema Corte premettono che un fatto astrattamente riconducibile al delitto di cui all'art. 483 c.p., è assorbito in quello di cui all'art. 316-ter c.p., quando la dichiarazione falsa è finalizzata ad ottenere una indebita erogazione pubblica. Ciò in quanto solo la falsa dichiarazione rilevante ai sensi dell'art. 483 c.p., ovvero l'uso di un atto falso costituisce modalità tipica di consumazione del reato di cui all'art. 316-ter c.p., mentre è solo eventuale che l'utilizzatore degli atti o dei documenti falsi sia anche autore della falsificazione.

Deve ritenersi che solo i delitti di cui all'art. 483 e 489 c.p., rimangano assorbiti, ai sensi dell'art. 84 c.p., nel delitto previsto dall'art. 316-ter c.p., che concorre invece con gli altri delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere indebite erogazioni ([Cass. Pen., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568](#)).

Le medesime Sezioni Unite, risolvendo un precedente contrasto, hanno chiarito che integra il reato di indebita percezioni di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l'esenzione del pagamento di ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere che determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell'esistenza dell'attestazione stessa. Tale pronuncia, in particolare, ha precisato che si realizza un'erogazione in danno dello Stato, anche in assenza di una elargizione, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posta a carico della comunità ([Cass. Pen., Sez. Un., 25 febbraio 2011, n. 7537](#)).

Si è ritenuto dalla giurisprudenza successiva che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto somme a titolo di indennità per maternità, ottenga dall'Inps il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto, in forma di risparmio di spesa, le corrispondenti elargizioni ([Cass. Pen., Sez. VI, 27 febbraio 2020, n. 7963](#)).

Di conseguenza, si deve affermare il principio secondo il quale si configura il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 c.p., anche quando la falsa attestazione sulle condizioni reddituali è volta ad ottenere l'esenzione del pagamento del contributo unificato, poiché detta esenzione consente, parimenti, al soggetto dichiarante di

beneficiare, in conseguenza della propria condotta, di un indebito vantaggio economico in danno della collettività.

Il che è coerente con l'assunto secondo cui l'art. 361-ter c.p., tutela la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dell'Unione Europea in ordine all'erogazione di risorse pubbliche e, quindi, l'integrità e l'efficiente collocazione delle risorse patrimoniali a favore soltanto dei soggetti che ne abbiano diritto (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Pen., Sez. II, 1° febbraio 2012, n. 4284](#)).

Nella fattispecie il vantaggio economico era pari ad euro 43,00 e quindi inferiore alla soglia di punibilità di cui all'art. 316-ter c.p., secondo quanto previsto dal secondo comma della disposizione; anche in detta ipotesi, nonostante il fatto dia luogo solo ad una violazione amministrativa, il reato di falso previsto dall'art. 483 c.p., rimane assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. Pen., Sez. II, 24 gennaio 2013, n. 17300](#)).

Diritto penale e processo, Direttore scientifico: Spangher Giorgio, Ed. IPSOA, Periodico. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina - La Rivista segue l'evoluzione del diritto penale sostanziale e processuale.

[Scarica gratuitamente un numero omaggio](#)

Cassazione penale, sentenza n. 40872/2024

Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer